

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1965

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GUERRIERI FILIPPO, BACCELLI, SCARASCIA, VILLA RUGGERO, VIALE, LEONE RAFFAELE, CHIATANTE, FORNALE, DE MEO, DE' COCCI, GALLI, SEMERARO, LUCCHESI, LUCIFREDI, BELOTTI, CORONA GIACOMO, BOLLA, VERONESI, BIASUTTI, BERLOFFA, BUFFONE, ROSELLI, BREGANZE, MARTINA, BUZZETTI**

*Presentata il 28 gennaio 1960*

Modifiche alla legge 27 marzo 1953, n. 259, concernente l'aumento dei soprassoldi di medaglie al valor militare e degli assegni ai decorati dell'Ordine militare d'Italia ed estensione del soprassoldo ai decorati della Croce di guerra al valor militare

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sin da quando, col regio Viglietto del 26 marzo 1833, vennero istituite la medaglia d'oro e la medaglia d'argento al valor militare, si ravvisò la necessità di annettere, alle suddette decorazioni, un soprassoldo che fu stabilito in lire 100 annue per la medaglia d'oro e in lire 50 per quella d'argento.

Subito dopo i primi fatti d'arme della campagna del 1848, venne istituita la «Menzione onorevole al valor militare», tramutata, poi, col regio decreto 8 dicembre 1887 nella medaglia di bronzo. All'inizio nessun soprassoldo venne attribuito a detta ultima ricompensa mentre venivano aumentati gli assegni della medaglia d'oro e d'argento, rispettivamente, a lire 350 e a lire 100 annue. Si ravvisò, poi, nel corso della prima guerra mondiale, la necessità di sanare l'ingiusto trattamento riservato alla medaglia di bronzo che, secondo il decreto istitutivo, era da concedersi «per quegli atti di fermezza e di coraggio i quali senza avere gli estremi

per conseguire la medaglia d'argento, meritavano, tuttavia, particolare distinzione».

Col decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 264, in applicazione della legge 13 gennaio 1918, n. 17, i soprassoldi per le medaglie al valor militare vennero quindi così modificati:

Medaglia d'oro . . . . .	L. 800 annue
Medaglia d'argento . . . . .	» 250 »
Medaglia di bronzo . . . . .	» 100 »

Infine, col regio decreto 7 gennaio 1922, n. 195, venne istituita la Croce di guerra al valor militare destinata «a ricompensare specifici atti di valore» e alla quale, così come inizialmente era stato fatto per la medaglia di bronzo, non venne annesso alcun assegno.

E' chiaro che, fin dall'inizio, nel concetto del legislatore, i soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare dovessero rappresentare anche un particolare beneficio materiale, non a titolo compensativo, ma pur

sempre in misura dignitosa, che accompagnasse l'alto riconoscimento morale delle decorazioni stesse, tanto è vero che si ritenne poi necessario, per il diminuito potere di acquisto della lira, rivalutarli con il regio decreto-legge 23 ottobre 1942, n. 1195, che ne fissò le seguenti misure:

Medaglia d'oro . . . . .	L. 1.500	annue
Medaglia d'argento . . . . .	» 750	»
Medaglia di bronzo . . . . .	» 300	»

Ugualmente dicasi per le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia (già di Savoia, fondato il 14 agosto 1815 e ricostituito col regio decreto 28 settembre 1855, n. 1114) le quali, destinate a ricompensare atti di valore congiunti a distinte azioni di comando, ebbero sempre annessa una vera e propria pensione, essa pure, nel tempo, successivamente aumentata in rapporto all'accresciuto costo della vita. Un ulteriore aumento ebbero i soprassoldi di medaglie al valor militare e le pensioni dell'Ordine Militare d'Italia con la legge del 23 marzo 1953, n. 259, che, riconoscendo essere divenuto irrisorio il loro ammontare, ne stabilì la rivalutazione a circa 50 volte la misura prebellica, del 1918. Giustizia, però, avrebbe richiesto che tale rivalutazione fosse stata calcolata sugli assegni stabiliti nel 1942 e non su quelli di ventiquattro anni prima. Questo criterio eccessivamente restrittivo non tenne conto, fra l'altro, che il valore della lira nel 1953, secondo le tabelle compilate dall'Istituto centrale di statistica, aveva il coefficiente di 34,6949 rispetto al 1942.

La presente proposta di legge tende a rendere più equo tale trattamento. Infatti

con essa non si insiste, come pur si potrebbe, sull'anzidetto rapporto di 34,6949, ma si chiede soltanto un aumento del 50 per cento degli attuali assegni. Né può, in tale occasione, tralasciarsi di porre rimedio alla grave dimenticanza nella quale sono stati sino ad oggi tenuti i decorati della Croce di guerra al valor militare, unica decorazione priva ancora di qualsiasi assegno. Tale Croce diversa dall'altra al solo *Merito di guerra*, è inequivocabilmente una ricompensa al valor militare con particolare singola motivazione, al pari delle altre. Ciò è comprovato anche dalla considerazione che, mentre all'atto della istituzione il suo nastrino era uguale a quello della Croce al merito di guerra, e cioè a fasce bianche e azzurre, attraversato da un gladio, venne successivamente cambiato in quello azzurro, esclusivo questo delle medaglie al valor militare, proprio allo scopo di attestarne, anche in modo esteriore e visibile, l'identico contenuto e significato morale. È infine doveroso tener conto che la maggior parte di tali Croci al valor militare fu conferita, dalla guerra di Libia alla Resistenza, a umili combattenti e perciò tanto più degni di un particolare apprezzamento.

In considerazione di quanto sopra, si chiede che gli assegni delle ricompense al valor militare, oggetto della presente proposta, siano modificati come dalla seguente tabella. In essa vengono posti a raffronto gli assegni del 1918, del 1942, quelli attuali stabiliti dalla legge del 27 marzo 1953, n. 259, e infine, quelli che ora si propongono e che importeranno un maggior onere complessivo di circa ottocento milioni di lire:

	1918	1942	1953	Proposte
Medaglia d'oro al valor militare . . . . .	800	1.500	40.000	60.000
Medaglia d'argento al valor militare . . . . .	250	750	12.500	18.750
Medaglia di bronzo al valor militare . . . . .	100	300	5.000	7.500
Croce di guerra al valor militare . . . . .	—	—	—	5.000
Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia . . . . .	850	1.600	35.000	52.500
Ufficiale dell'Ordine Militare d'Italia . . . . .	1.000	1.800	40.000	60.000
Commendatore dell'Ordine Militare d'Italia . . . . .	1.300	2.400	45.000	67.500
Grande Ufficiale dell'Ordine Militare d'Italia . . . . .	2.000	3.000	50.000	75.000
Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Militare d'Italia . . . . .	2.500	3.600	55.000	82.500

Siamo consapevoli, onorevoli colleghi, della assoluta necessità di non gravare il bilancio dello Stato di ogni spesa che sia men che necessaria e che non sia rivolta al bene della collettività, ma siamo altresì convinti che i valori spirituali e patriottici debbono avere il loro posto di preminenza sopra ogni altro e che si risolva in una loro affermazione ed esaltazione il ricordarsi di quanti, in guerra,

hanno dolorosamente sofferto e valorosamente combattuto e che in pace, restano ancora un valido presidio della sicurezza e della libertà della Patria.

Per questo abbiamo la speranza e, più ancora, il convincimento che vorrete dare la vostra approvazione alla presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'articolo 1 della legge 27 marzo 1953, n. 259, è sostituito dal seguente:

« I soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare, assumono la denominazione di « assegni » e sono stabiliti nelle seguenti misure annue:

Medaglia d'oro al valor militare . . . . .	L. 60.000
Medaglia d'argento al valor militare . . . . .	» 18.750
Medaglia di bronzo al valor militare . . . . .	» 7.500 ».

### ART. 2.

L'articolo 2 della sopracitata legge è sostituito dal seguente:

« Le pensioni per le decorazioni concesse nell'Ordine Militare d'Italia sono stabilite nelle seguenti misure annue:

Per il grado di Cavaliere . . . . .	L. 52.500
Per il grado di Ufficiale . . . . .	» 60.000
Per il grado di Commendatore . . . . .	» 67.500
Per il grado di Grande Ufficiale . . . . .	» 75.000
Per il grado di Cavaliere di Gran Croce . . . . .	» 82.500 ».

### ART. 3.

È concesso un assegno annuo di lire 5.000 ai decorati della Croce di guerra al valor militare.

### ART. 4.

Al maggior onere derivante dalla presente legge sarà provveduto con i fondi iscritti nel capitolo n. 504 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.